



PROTOCOLLO OPERATIVO

Le attività di controllo del cinghiale sono condotte, ai sensi dell'art. 19 della L.157/92, dalle Polizie Provinciali, le quali possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi, denominati Coadiutori Agricoli (CA) sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza venatoria, nonché delle Guardie Forestali e delle Guardie Comunali purché munite di licenza venatoria, secondo le seguenti modalità:

1. sulla base delle programmazione regionale e/o delle priorità emergenti la Polizia Provinciale (PP) attiva, attua e coordina gli interventi di controllo nei vari settori di intervento, anche interrompendo ove necessario altre attività eventualmente in corso, quali attività venatorie, caccia di selezione, attività cinofile, ecc.;
2. considerate sia l'ampia diffusione delle popolazioni di cinghiale a livello regionale, sia la distribuzione fortemente frammentata del tessuto agricolo regionale, ma soprattutto la vastità delle unità territoriali in cui gli individui di una popolazione effettuano gli spostamenti ed in cui gestire una popolazione (individuate da ISPRA in circa 70.000 ettari - Linee guida per la gestione del cinghiale, 2003), le attività di controllo vengono programmate per comprensori faunistici omogenei, da intendersi come territori di competenza di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, la cui estensione territoriale media è di circa 80.000 ettari;
3. I proprietari o conduttori dei fondi agricoli (CA) danneggiati o passibili di danneggiamento in possesso di licenza venatoria e di una delle seguenti abilitazioni, conseguite attraverso il superamento di corsi di abilitazione con il parere favorevole dell'ISPRA, possono fare richiesta di adesione come operatori volontari alla PP territorialmente competente, attraverso la presentazione di apposita modulistica allegata alla presente (modello B): Seleccacciatore/Selecontrollore, Coadiutore, Operatore in girata, ecc.;
4. Possono altresì operare, sia all'interno che all'esterno del territorio del Comune dove prestano servizio, le guardie comunali in possesso dell'abilitazione di cui alle let C) e D) dell'art. 3 del RR 1/2017;
5. Per il coordinamento delle operazioni di campo la P.P. può avvalersi di Responsabili di settore (RS) da essa designati con i quali concorda i calendari degli abbattimenti;
6. Per raggiungimento degli obiettivi, la PP individua il personale di cui avvalersi utilizzando un sistema di priorità/premialità per gli operatori maggiormente meritevoli. Provvedendo anche alla rotazione negli stessi settori (aree di caccia, ZRC, ecc.) tra i gruppi di operatori, affidandone il controllo prioritariamente ai gruppi con i migliori risultati, oppure realizzando direttamente i prelievi;
7. Nel caso di mancati obiettivi raggiunti nelle varie aree o settori di intervento e nelle zone di caccia, trascorsi i primi giorni di attività di controllo, la PP interviene direttamente anche avvalendosi del gruppo GrECi (gruppo emergenza cinghiale), composto da operatori scelti che intervengono in azioni mirate e dirette dalla PP;
8. I proprietari o conduttori dei fondi agricoli (CA), in possesso di licenza venatoria, appositamente preparati attraverso corsi di formazione, possono fare richiesta di attività di cattura dei cinghiali con gabbie/chiusini posizionati sui propri fondi, attraverso la presentazione di apposita modulistica (modello D) allegata alla presente; l'abbattimento dei cinghiali catturati in gabbia può essere condotta esclusivamente dalla Polizia Provinciale o da personale da questa autorizzato ed in possesso di licenza venatoria e di una delle seguenti abilitazioni, conseguite attraverso il superamento di corsi di abilitazione con il parere favorevole dell'ISPRA: Seleccacciatore/Selecontrollore, Coadiutore, Operatore in girata, ecc.;